



# COMUNE DI MONTALCINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/04/2011 ore 16:30  
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo  
 Sessione – seduta ordinaria

Presiede BUFFI MAURIZIO Presidente – Assiste il dott. Capalbo Angelo Segretario Generale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 14 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 3 come segue:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	BUFFI MAURIZIO - Presidente	X	
2.	BERNAZZI GIULIANO - Consigliere	X	
3.	BOVINI TOMMASO - Consigliere	X	
4.	DAVITTI DANIELE - Consigliere	X	
5.	FURI PAOLA - Consigliere	X	
6.	GALLUZZI STEFANIA - Consigliere	X	
7.	GRASSI DAVIDE - Consigliere		X
8.	COLOMBO MARISA - Consigliere	X	
9.	MAURA LUCA - Consigliere	X	
10.	SALVATORI SIRO - Consigliere	X	
11.	MINUCCI GIANNI - Consigliere	X	
12.	PACCAGNINI MARCO - Consigliere	X	
13.	SALADINI MARCELLO - Consigliere		X
14.	SALADINI MARZIO - Consigliere	X	
15.	VEGNI MARIO - Consigliere	X	
16.	VERSI FRANCESCO - Consigliere		X
17.	VOLTOLINI FEDERICA - Consigliere	X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: PANTOSTI ALESSIO DEL BIGO FRANCO

Scrutatori: GALLUZZI STEFANIA FURI PAOLA VOLTOLINI FEDERICA

Atto n° **21**

Seduta del **27/04/2011**

**OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO VERIFICA SOCIETA' PARTECIPATE D'INTERESSE PUBBLICO**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**  
 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Visti i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che così recitano:

*“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche in minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2,5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. (comma così modificato prima dal comma 4octies dell'art. 18 del D. L. 29.11.2008 n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 71, L. 18.06.2009 n. 69);*

*28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti. (Periodo aggiunto dall'art. 19, comma 2 lett. a), D.L. 01.07.2009 n. 78);*

*29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dello Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni ” (Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 71, L. 18.06.2009 n. 69. Il presente comma era stato inoltre modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 19, D.l. 01.07.2009 n. 78, soppressa dalla relativa legge di conversione);*

Accertato che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:

<b>PARTECIPAZIONI A CONSORZI E SOCIETA'</b>				
<b>Denominazione</b>	<b>Servizi affidati</b>	<b>P.I. o C.F.</b>	<b>Tipo organizzazione</b>	<b>% partecipazione</b>
Acquedotto del Fiora S.p.A.	Gestione servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione	00304790538	Società	0,92
Sienambiente Spa	Attività di raccolta e smaltimento rifiuti	00727560526	Società	0,35
Consorzi stradali riuniti Montalcino	Manutenzione e gestione strade vicinali	80006750527	Consorzio	20,00
Intesa S.p.A	Gestione servizi pubblici locali con particolare riferimento al servizio gas e servizi di interesse pubblico	00156300527	Società	4,32
Siena Casa S.p.A.	Recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP di proprietà dei comuni	01125210524	Società	2,00
TRA.IN S.p.A.	Trasporto pubblico locale su gomma	00123570525	Società	0,68
Consorzio Terre Cablate	Attività comunicazione elettronica	01072050527	Consorzio	1,45
Comunità d'ambito TOSCANA SUD	Comunità d'ambito rifiuti, finalità di cui alla L.R. 61/2007	92050650529	Consorzio	0,43
Autorità ambito ottimale territoriale n. 6 Ombrone	Attività di programmazione organizzazione e controllo del servizio idrico integrato	92035510533	Consorzio	1,36
Montalcino turismo e servizi srl	Gestione servizi tipici erogati dal Comune (es. cimiteriali, turistici, stradali ecc.)	01282410529	Società	100,00
Valdorcina s.r.l.	conservazione e valorizzazione dei beni naturali ed artistici	00904120524	Società	8,18

Considerato che le sopra citate norme contenute nella Legge n. 244/2007 (L. Finanziaria) e s.m.i., in materia di società partecipate dei Comuni hanno previsto:

- a) la codificazione del principio della funzionalizzazione pubblica delle attività delle società partecipate stabilendo che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere mantenere direttamente indirettamente partecipazioni in tali società;
- b) che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e la partecipazione in tali società da parte dei Comuni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- c) che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui di cui al sopra citato comma 27; d) che per analizzare i servizi di interesse generale

l'Amministrazione può fare riferimento al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e alla configurazione per gli stessi fornita dal Libro verde UE2003 su tali attività;

Atteso che il quadro di raccordo tra le attività istituzionali del Comune e le Società partecipate dallo stesso è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

<b>Denominazione</b>	<b>Relazione tra le attività svolte dalla Società e le attività istituzionali del Comune</b>
Sienambiente Spa	Attività della Società: Raccolta e smaltimento rifiuti Attività Istituzionale del Comune: Gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della funzione riguardante l'ambiente
Consorzi stradali riuniti di Montalcino	Attività della Società: gestione e manutenzione strade vicinali Attività Istituzionale del Comune: Servizi di viabilità su strade Comunali e vicinali.
Intesa Spa	Attività della Società: Gestione servizi pubblici locali con particolare riferimento al servizio gas e servizi di interesse pubblico Attività Istituzionale del Comune: Servizi di rilevanza economica per i cittadini nella distribuzione del gas nell'ambito della funzione relativa a servizi produttivi
Siena Casa Spa	Attività della Società: Recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP di proprietà dei comuni Attività Istituzionale del Comune: servizi di edilizia residenziale pubblica locale ed economica-popolare nell'ambito della funzione riguardante la gestione del territorio
Acquedotto del Fiora Spa	Attività della Società: Gestione servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione Attività Istituzionale del Comune: servizio idrico integrato nell'ambito della funzione della gestione del territorio e dell'ambiente
TRA.IN S..pA.	Attività della Società : Trasporto pubblico locale su gomma Attività Istituzionale del Comune: trasporti pubblici locali e servizi connessi nel campo della viabilità e dei trasporti
Autorità ambito ottimale territoriale n. 6 Ombrone	Attività della Società: "Disposizioni in materia di risorse idriche", l'Autorità definisce il piano e la tariffa del S.I.I. e provvede all'affidamento della gestione dello stesso. Attività Istituzionale del Comune: Organizzazione del Servizio Idrico Integrato e definizione dei costi.
Consorzio Terre Cablate	Attività della Società: Gestione dei servizi di telecomunicazione Attività Istituzionale del Comune: supporto ai Servizi Comunali per la fornitura delle linee internet di tutta l'amministrazione con qualità elevata.
Montalcino turismo e servizi srl	Attività della Società: Gestione dei servizi propri dell'Amministrazione Comunale; Attività Istituzionale del Comune: serv.cimiteriali, turistici, comunicazione ecc.
Valdorcia srl	Attività della Società: conservazione e valorizzazione dei beni naturali ed artistici della Val d'Orcia Attività Istituzionale del Comune: Valorizzazione del territorio con riferimento al patrimonio artistico, ambientale e turistico
Comunità d'ambito TOSCANA SUD	Attività del Consorzio: regolazione e controllo della gestione dei rifiuti urbani. Attività Istituzionale del Comune: funzioni e servizi nel campo della gestione dei rifiuti urbani.

Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti di cui al comma 27 dell'art.3 della legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopraccitate società svolgono attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale in conformità e stretta relazione con le finalità istituzionali del Comune;

Per quanto di competenza si rimette la presente relazione tecnica al Consiglio Comunale, affinché lo stesso organo di governo – conformemente alle disposizioni di cui al più volte richiamato articolo 42, comma 2, lett. B) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali – provveda ad autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 28 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montalcino nelle società elencate in premessa, che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune stesso;

Richiamato il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 modificato nella conversione in legge 30 luglio 2010 n. 122 che contiene alcune disposizioni restrittive in riferimento alla costituzione o partecipazione alle società per i Comuni con meno di 30.000 abitanti;

Atteso che dopo la conversione in legge, il termine di adempimento alle disposizioni di alienazione è previsto al 31 Dicembre 2011, rimandando ad un decreto interministeriale, l'individuazione delle modalità attuative della stessa norma e le ulteriori ipotesi di esclusione;

Ritenuto tuttavia opportuno in attesa dei suddetti adempimenti di legge, procedere alla ricognizione delle società partecipate ai sensi della legge 244/2007;

Vista la Legge di stabilità 2011 che all'art. 1, comma 117 così recita : *Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 122/2010, al comma 32 del medesimo art. 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi"*

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3, contrari n. 2 resi nelle forme di legge su 14 consiglieri presenti e votanti:

#### DELIBERA

- 1) Di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 28 dell'art.3 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e s.m.i., alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montalcino nelle società e consorzi elencati in premessa, che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale, riconoscendo che le medesime svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune stesso;
- 2) Di autorizzare conseguentemente il mantenimento delle attuali quote del Comune di Montalcino nelle predette società;
- 3) Di allegare alla presente deliberazione i pareri di cui all'art. 49 del Dlgs 18/08/200 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
F.to BUFFI MAURIZIO

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.Capalbo Angelo

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N° Regis. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

---

*ESECUTIVITA'*

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
CAPALBO ANGELO

---

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....  
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAPALBO ANGELO

---